

Simulazione della progressione di carriera per un Sov. Capo con più di 2 anni nella qualifica, prevista dall'art. 2 del D. Lgs. 95/2017

(Esempio di un Sov. Capo assunto in servizio il 21 dicembre 1992)



Posizione economica (per le sole voci fisse e continuative) calcolate sulla base dei nuovi parametri previsti dal D.Lgs. 95/2017, a decorrere dal 1° ottobre 2017, e sui valori stipendiali vigenti alla data del 30 settembre 2017

Sov. Capo meno di 4 anni nella qualifica

Stip. nuovo parametro 124,25	€	1.788,16
Indennità pensionabile	"	726,70
Assegno funzionale (17 anni)	"	<u>150,02</u>
Totale emolumenti fissi	"	2.664,88

Vice Ispettore

Stip. nuovo parametro 124,75	€	1.795,36
Indennità pensionabile	"	707,20
Assegno Funzionale (17 anni)	"	152,45
Totale emolumenti fissi	"	2.655,01

Posizione economica (voci fisse e continuative) alla data del 21° dicembre 2019

Sov. Capo più di 4 anni nella qualifica

Stip. nuovo parametro 125,75	€	1.809,75
Indennità pensionabile	"	726,70
Assegno funzionale (27 anni)	"	<u>251,52</u>
Totale emolumenti fissi	"	2.787,97

Ispettore

Stip. nuovo parametro 131,00	€	1.885,31
Indennità pensionabile	"	730,10
Assegno Funzionale (27 anni)	"	<u>255,88</u>
Totale emolumenti fissi	"	2.871,29

Posizione economica (voci fisse e continuative) alla data del 21° dicembre 2026

Sov. Capo più di 8 anni (coordinatore)

Stip. nuovo parametro 131,00	€	1.885,31
Indennità pensionabile	"	726,70
Assegno funzionale (32 anni)	"	<u>289,25</u>
Totale emolumenti fissi	"	2.901,26

Ispettore Capo

Stip. nuovo parametro 133,50	€	1.921,29
Indennità pensionabile	"	753,50
Assegno Funzionale (32 anni)	"	<u>294,26</u>
Totale emolumenti fissi	"	2.969,08

La differenza, calcolata sui valori attuali con esclusione dell'una tantum prevista per le qualifiche apicali, in verità non è molta, con la contrattazione che riprenderà sicuramente con la decorrenza giudica dal 1° gennaio 2017, la differenza potrebbe cambiare, sicuramente non in peggio. Inoltre l'Ispettore Capo potrebbe arrivare a conseguire la promozione ad Ispettore Superiore, visto i tempi di riduzione per alcune qualifiche di cui alla Tab. A (art. 2 lettera N). Mentre il Sov. Capo coordinatore rimane con la stessa qualifica fino alla pensione.

Va precisato inoltre che la norma (art 2 del D. Lgs. 95/2017) prevede il mantenimento della sede.